



UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA

Ente Pubblico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 23

Del 26/07/2017

OGGETTO: Nomina del segretario dell'Ente.-

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di luglio nella sede della Università Agraria alle ore 21,00 convocati con le modalità di rito sono presenti i seguenti consiglieri:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|---------------------|-----------------|----------|---------|
| Mancini Caterina | Presidente | | |
| Aguglia Giovanni | Vice Presidente | | |
| Cappelli Milena | Consigliere | | |
| Grandolini Antonio | Consigliere | | |
| Misantoni Marco | Consigliere | | |
| Pioli Tatiana | Consigliere | | |
| Proietti Michele | Consigliere | | |
| Vallorani Cristiano | Consigliere | | |
| Mocci Amedeo | Consigliere | | |
| Sciarretti Luciano | Consigliere | | |
| Cimarra Silvano | Consigliere | | |

Presenti: 07; assenti: 04

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario rag. Tiziano Francucci (T.U. 267/2000);

IL CONSIGLIO

Preso atto che nel corso della seduta consiliare del 29 maggio 2017 il segretario dell'Ente, Tiziano Francucci, nominato con atto del Consiglio n° 16 del 16/10/2015 in sostituzione della dott.ssa Michela Di Carmine dimissionaria, ha rappresentato la propria situazione professionale indicando la necessità di interrompere la propria attività di segreteria per sopraggiunti impegni che non garantiscono pienamente l'espletamento delle funzioni amministrative richieste dalla carica assunta;

Visto il vigente Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 37 che testualmente recita:

"per il funzionamento del servizio di segreteria l'Ente, in considerazione delle sue modeste dimensioni e non potendo assumere altro personale, avrà un segretario a cui spettano tutti i compiti di cui all'art. 107 d.lgs. 267/00 e che potrà essere nominato anche secondo il dispositivo dell'art. 110 di detto decreto legislativo; Al segretario spetta lo stipendio stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; le competenze previste dalla LR 20/1992 e dalle successive modificazioni e/o innovazioni previste per il personale appartenente alla corrispondente qualifica dirigenziale".

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del segretario dell'Ente per garantire il corretto espletamento delle attività di competenza dell'Ente;

Considerato che la nomina, come espressamente indicato nell'art. 110 del d.lgs. 267/00, non può avere una durata superiore a quella del mandato del Presidente;

Esaminata la proposta del Presidente di designare quale nuovo Segretario Universitario l'arch. Alessandro Pioli, che ha ricoperto la carica di Presidente dell'Agraria e che pertanto è in possesso sia dei requisiti professionali (laurea e iscrizione all'ordine degli architetti di Roma) che della necessaria esperienza per garantire il funzionamento dell'ente;

Verificato il d.lgs. 39/2013 che regola l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

Preso atto che l'Università Agraria di Cesano, come espressamente indicato all'art. 1 dello Statuto è un ente pubblico autonomo non economico e pertanto rientra nella disciplina delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/01 art. 1 comma 2;

Visto l'art. 7 del d.lgs. 39/2013 che indica i casi di inconferibilità di incarichi e in particolare prevede l'impossibilità di attribuire incarichi (amministrativi, dirigenziali e di amministratore) a coloro che siano stati componenti di giunta o di consiglio della regione, della provincia (*rectius* Città Metropolitana) o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero siano stati amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico;

Preso atto che, nel caso di specie, non opera il principio di inconferibilità disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. 39/2013 e che pertanto nulla osta alla nomina dell'arch. Alessandro Pioli a segretario dell'Università Agraria di Cesano;

Che l'art. 36 c. 2 del d.lgs. 165/01 consente, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi di forme contrattuali flessibili (tempo determinato) secondo la disciplina dei contratti nazionali di categoria (ccnl 14/9/00 art. 7 comparto Regioni – Autonomie Locali), e nel caso di temporanea copertura di posti vacanti vige l'obbligo di avviare, contestualmente, le procedure concorsuali a tempo indeterminato;

Che comunque, anche se tali opzioni fossero formalmente praticabili, non può essere garantita quella specifica e qualificata esperienza che la gestione del servizio richiede (*stesura atti deliberativi, contrattualistica, attività di contabilità pubblica,*);

Preso atto che il d.lgs. 165/01 art. 7 c. 6 prevede la possibilità per gli enti locali di conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria purché:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponda alla competenze attribuite dall'ordinamento;
- b) l'amministrazione accerti l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
- c) la prestazione sia temporanea e altamente qualificata;
- d) siano determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Che la giurisprudenza contabile ha più volte rimarcato la necessità di garantire il funzionamento ordinario delle strutture secondo il principio della "autosufficienza" e quindi nel rispetto della disciplina dell'organizzazione degli uffici e del personale;

Verificato che comunque, in determinati casi, che rimarcano una situazione di eccezionalità, le diverse Corti dei Conti hanno giustificato il ricorso alla stipula di contratti ai sensi dell'art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/01;

Che, in particolare, in un caso simile, a specifica richiesta avente la seguente formulazione " *ad un libero professionista, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del d.lgs. 267/00, e previo espletamento della relativa selezione, si intende conferire la responsabilità del settore tecnico, con un contratto a tempo determinato di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110*

TUEL” la sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (parere 20/12/2010) ha argomentato, tra l’altro, la seguente posizione:

“premesso tale richiamo (funzioni amministrative con personale dipendente) dal quesito si evince che l’attività richiesta al libero professionista incaricato può essere sovrapponibile a quella ordinariamente richiesta ad un dipendente dell’ente che svolga la funzione di responsabile di ufficio tecnico caratterizzata, da un lato, dall’inserimento organico nell’apparato amministrativo del Comune e, dall’altro, dalla volontà di intestare al soggetto incaricato il potere di rappresentare la volontà dell’ente nell’esercizio di un’attività avente sia rilievo sulla gestione del bilancio, sia rilevanza esterna all’ente.

Le suddette caratteristiche (responsabile ufficio tecnico) unitamente alla motivazione del ricorso a professionalità esterne per la gestione di un ufficio, qualificano il contratto in questione quale incarico di alta specializzazione per la copertura di posti di responsabile di servizio o di ufficio, con contratto a tempo determinato, previsto, nelle sue varie declinazioni, dall’art. 110 del Tuel.

[...] nei limiti delle richiamate disposizioni legislative [...] è possibile ricorrere a professionalità esterne che, comunque, hanno presupposti e disciplina diversi dagli incarichi consulenziali [...]

E’ doveroso, infine, richiamare l’attenzione sulle conseguenze di un utilizzo improprio (ovvero non appropriato – ndr) delle collaborazioni esterne per ricoprire uffici dell’ente”

Che analoga richiesta (rapporto di lavoro autonomo con incarico direttivo) è stata presentata dall’Università di Modena e Reggio Emilia, alla quale si applica la disciplina del d.lgs. 165/01 ai sensi dell’art. 1 c. 2, e che il Ministero del Lavoro, con interpello n° 8 del 13/02/2009, a conclusione di argomentazioni suffragate da richiami a sentenze di Cassazione ha rimesso il seguente parere:

“da quanto sopra sembra pertanto potersi ritenere non incompatibile il ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con un incarico che determini l’esercizio di poteri direttivi e di spesa ove tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all’esecuzione dell’incarico e compatibili, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione”.

VISTI gli articoli:

- 1) 110, comma 1, del Tuel che consente la copertura dei posti di responsabili dei servizi di qualifica dirigenziale o alta specializzazione, con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato;
- 2) 110, comma 3, del Tuel che limita il contratto al mandato elettivo del Sindaco (*rectius* Presidente dell’Università Agraria) garantendo un trattamento economico equivalente a quello previsto dai ccnl di comparto, anche integrato da indennità ad personam in considerazione della temporaneità del rapporto;
- 3) 7, comma 6, del d.lgs. 165/01 che regola il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo nel rispetto di specifiche e vincolanti limitazioni;

Che come anticipato, nella regola della conduzione degli uffici servizi con contratti di lavoro subordinato vengono comunque esaminate, e disciplinate, situazioni di eccezionalità;

Che in un’ottica di eccezionalità e nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/01 per l’attribuzione di incarichi esterni, appare opportuno provvedere alla copertura del posto di segretario dell’Università Agraria di Cesano con la stipula di un contratto di lavoro di diritto privato (art. 110 c. 1 d.lgs. 267/00);

Che a tal fine l’arch. Alessandro Pioli, interpellato dal Presidente ha dato la sua piena ed ampia disponibilità a prestare attività professionale a favore dell’Agraria e ad assumere l’incarico de quo;

Riconosciutane la congruità per l’espletamento delle funzioni attribuibili;

Preso atto che in occasione della nomina del segretario dell’ente dott.ssa Michela Di Carmine, era stato preventivato il costo sostenibile dall’ente per le funzioni ascrivibili alla categoria D, iniziale d1, del ccnl Regioni - Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo determinato 12/h settimanali;

Considerato che il costo sostenibile per tale contratto a carico dell'Agraria è quantificabile in € 10.771,50 e che lo stesso costo è stato sostenuto nel precedente incarico affidato al rag. Tiziano Francucci, comprensivo di ogni onere di legge;

Ritenuto di dover confermare il costo sostenibile su base annua anche per il nuovo incarico;

Atteso che sul presente atto viene reso preventivo parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Segretario Universitario;

Visto il D.Lgs. 167/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

Su proposta del Presidente,
con voti 07 favorevoli, // contrari, // astenuti

DELIBERA
(Del. CDA n. 23 del 26.07.2017)

DI NOMINARE , per i motivi illustrati nella premessa, l'arch. Alessandro Pioli Segretario dell'Università Agraria di Cesano a decorrere dal 01/08/2017 fino al termine del mandato elettivo del Presidente;

DI CONFERMARE il costo sostenibile per la funzione in € 10.771,50 su base annua, comprensivo di ogni onere di legge;

Con successiva votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esigibile;

IL PRESIDENTE

F.to Caterina Mancini

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Caterina Mancini

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sul presente atto deliberativo.

Cesano di Roma, lì 26.07.2017

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presente nel sito www.agrariacesano.it, di questo Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cesano di Roma, lì 03.02.2018



IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente **DELIBERAZIONE**:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Cesano di Roma, lì 03.02.2018

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cesano di Roma, lì 03.02.2018



IL SEGRETARIO

Rag. Tiziano Francucci

Tiziano Francucci